



Prestazioni assistenziali per il sostentamento	LIG 30 f LIG 24 d
---	------------------------------------

1. PROBLEMATICA

Conformemente all'art. 30 lett. f LIG, gli aiuti ricevuti da fondi pubblici o privati necessari al sostentamento non sono soggetti all'imposta sul reddito. L'art. 24 lett. d LIFD dichiara le prestazioni assistenziali ricevute da fondi pubblici o privati in generale non soggette all'imposta sul reddito.

Concretamente, si pone la domanda sulla misura nella quale gli aiuti possano venire esentati dall'imposta sul reddito. Si tratta solo delle prestazioni assistenziali fornite da un servizio sociale o sono intesi tutti i versamenti che servono al sostentamento e non alla costituzione di patrimonio?

2. VALUTAZIONE GIURIDICA

L'esenzione dall'imposta sul reddito delle prestazioni assistenziali rappresenta un'eccezione al principio secondo cui tutte le entrate ricorrenti e una tantum sono soggette all'imposta sul reddito (art. 16 cpv. 1 LIG; art. 16 cpv. 1 LIFD). Quale aiuto non soggetto all'imposta sul reddito viene definita la prestazione che viene concessa **gratuitamente** a una persona bisognosa per il **sostentamento**¹. Il motivo per l'esclusione delle prestazioni assistenziali dall'imposizione sul reddito va visto nel fatto che i versamenti che sgravano lo Stato dal suo obbligo di prestazioni devono venire esentati dall'imposizione. Questa motivazione abbozza già i limiti delle prestazioni assistenziali esenti dall'imposta sul reddito. L'aiuto ricevuto da fondi pubblici è costituito in primo luogo da prestazioni assistenziali dell'ente pubblico, quali ad esempio prestazioni di aiuto sociale in base alle legislazioni cantonali sull'assistenza sociale, prestazioni assistenziali in base a regolamenti comunali oppure assegni per grandi invalidi dell'AVS e dell'AI (art. 43^{bis} LAVS; art. 42 LAI).

Quale aiuto da fondi privati vengono considerate le prestazioni di istituzioni di soccorso private (fondazioni, associazioni) quali ad esempio Pro Senectute, Pro Infirmis o Caritas.

¹ Locher, Kommentar zum DBG, 1^a parte, 2^a ed., Basilea 2019, art. 24 n 37; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3^a ed., Zurigo 2013, § 24 marg. 69 e 71; Hunziker/Mayer-Knobel, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3^a ed., Basilea 2017, art. 24 marg. 15.

Per potere confermare la presenza di una prestazione assistenziale esente da imposta devono essere soddisfatti i seguenti presupposti²:

- Il beneficiario si deve trovare in una situazione di bisogno ("necessità")
- Con le prestazioni, l'istituzione assistenziale deve avere lo scopo di fornire aiuto al beneficiario ("scopo dell'aiuto")
- L'aiuto deve essere concesso gratuitamente (senza controprestazione).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale³, il **concetto economico di bisogno** non può limitarsi solamente alla sopravvivenza fisica dell'individuo e nemmeno al minimo vitale assoluto, come definito dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS) nei suoi Concetti e indicazioni per il calcolo dell'aiuto sociale. In caso contrario vi sarebbe il rischio che l'esenzione fiscale degli aiuti da fondi privati risulti sistematicamente priva di effetto. Secondo il Tribunale federale non ci si può nemmeno basare sul concetto di minimo vitale secondo il diritto esecutivo conformemente all'art. 92 segg. LEF, che ha anche lo scopo di proteggere gli interessi dei creditori e che pertanto stabilisce il minimo vitale a un basso livello. Piuttosto, il Tribunale federale ritiene adeguato determinare il minimo vitale secondo i criteri stabiliti dalla legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC, RS 831.30) (cfr. art. 10 seg. LPC). **Il necessario sostentamento determinante secondo i criteri della LPC** – indipendentemente dalla domanda se il contribuente abbia diritto a prestazioni complementari – **deve essere rapportato alla totalità dei suoi proventi.**

Il necessario sostentamento ai sensi della LPC si calcola come segue (cfr. art. 10 LPC):

- Fabbisogno generale vitale: persone sole fr. 19'450.--; coniugi fr. 29'175.--; per figlio fr. 10'170.-- (a partire dal terzo figlio: fr. 6'780.--; a partire dal quinto figlio: fr. 3'390.--)
- Spese di alloggio: persone sole fr. 13'200.--; coniugi fr. 15'000.--
- Spese per il conseguimento del reddito (al massimo fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa)
- Premi versati alle assicurazioni sociali
- Importo forfetario per l'assicurazione medico-sanitaria obbligatoria (premio medio cantonale)
- Pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia

² Se queste condizioni sono soddisfatte, vi è un'assegnazione esente da imposta anche in relazione all'imposta sulle donazioni (cfr. art. 113 cpv. 3 LIG).

³ DTF 137 II 328 consid. 5.2 = Pra 2011 n. 103.

Dalle spese così determinate deve essere dedotto il seguente consumo della sostanza (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. c LPC):

- 1/15 risp. 1/10 (beneficiari di rendite di vecchiaia) della sostanza netta, per quanto superi fr. 37'500.-- (persone sole) risp. fr. 60'000.-- (coppie sposate). Nella determinazione della sostanza va preso in considerazione il valore dell'immobile abitato dal contribuente eccedente fr. 112'500.--.

Di conseguenza, ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. f LIFD e dell'art. 24 lett. d LIFD non sottostanno all'imposta tutte le prestazioni assistenziali da fondi pubblici o privati che complessivamente e sommate agli altri proventi del contribuente non superano il necessario sostentamento stabilito secondo i criteri sopra descritti conformemente alla LPC. Per contro, la quota di prestazioni assistenziali che supera il necessario sostentamento è imponibile⁴.

Le prestazioni in natura (sotto forma di vitto e alloggio) versate al concubino che si occupa dell'economia domestica, nonché eventuale denaro supplementare per piccole spese non rientrano nella regolamentazione dell'art. 30 lett. f LIG e dell'art. 24 lett. d LIFD e non sono dunque prestazioni assistenziali. Per contro, secondo la giurisprudenza e la prassi, esse rimangono comunque esenti dall'imposta sul reddito.

Non sono prestazioni assistenziali in questo senso i contributi di mantenimento versati da un genitore a un figlio maggiorenne. Questi ultimi sono esenti dall'imposta sul reddito in virtù dell'art. 30 lett. g LIG e dell'art. 24 lett. e LIFD (cfr. la prassi relativa all'art. 36 lett. c LIG, 036-c-01).

Per quanto concerne il trattamento fiscale di premi, doni d'onore, borse di studio, contributi alle opere ecc. si rinvia alla prassi 106a-01 (www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dfg/stv/dokumentation/praxis/PraxisEinkommenVermgen/106a-01.pdf).

⁴ Cfr. DTF 137 II 328 consid. 5.2 = Pra 2011 n. 103; Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., art. 24 marg. 15.